

Assicurazione Rami Elementari



Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella 2 | vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it | Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sezione I n. 1.00014 | Società iscritta parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritta all'Albo dei Gruppi assicurativi n.1002 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yeda S.p.A.

Documento informativo relativo
al prodotto assicurativo

Polizza Individuale agevolata con/senza
polizza integrativa non agevolata 01.19

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Si tratta di una copertura assicurativa che copre le rese, così come definite annualmente dal Piano di gestione dei rischi in agricoltura (P.G.R.), a seguito dei danni causati dalle avversità atmosferiche di frequenza, catastrofali e accessorie. Su queste polizze è prevista una contribuzione pubblica in favore dell'impresa agricola sulla spesa da sostenere per l'acquisizione di una polizza assicurativa agevolata.



Che cosa è assicurato?

- ✓ La mancata o diminuita resa quanti/qualitativa delle produzioni vegetali assicurabili, individuate annualmente dal P.G.R.
- ✓ causate dalle avversità atmosferiche di:
 - Frequenza (grandine, vento forte, eccesso di pioggia, eccesso di neve)
 - Catastrofali (gelo/brina, siccità, alluvione)
 - Accessorie (colpo di sole e vento caldo, sbalzo termico).

E' possibile tutelarsi contro le avversità atmosferiche sia con un unico pacchetto omnicomprensivo sia con specifiche combinazioni di coperture collegate ai singoli eventi atmosferici.

Sul contratto di assicurazione sia agevolato che integrativo devono essere indicate le avversità oggetto di copertura assicurativa.

Il valore della produzione da assicurare si basa sull'elenco dei prezzi massimi assicurabili per prodotto e varietà emanato annualmente dal Mipaaf (Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo).

La mancata o diminuita resa quanti/qualitativa è espressa dalla differenza tra la produzione effettiva risultante al momento della perizia effettuata in prossimità della raccolta e la produzione ottenibile.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Con riferimento al contratto di assicurazione agevolato, i danni che generano una perdita di produzione inferiore alla soglia minima di danno per azienda, per singolo prodotto e per singolo comune, secondo quanto previsto dal P.G.R. vigente. Detti danni esclusi dalla copertura agevolata sono garantiti, se presente, dalla polizza integrativa non agevolata
- ✗ I prodotti danneggiati prima della notifica del rischio da avversità atmosferiche oggetto di copertura assicurativa.
- ✗ Ogni altro danno derivante da eventi non specificatamente indicati sul contratto di assicurazione.



Ci sono limiti di copertura?

Principali esclusioni:

- ! Danni dovuti alla non puntuale raccolta del prodotto giunto a maturazione;
- ! Danni conseguenti ad errate pratiche agronomiche;
- ! Danni conseguenti a fitopatie;
- ! Danni a seguito di terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche e frane.

Sono inoltre previste anche forme di limitazioni al calcolo dell'indennizzo quali franchigie, scoperti e limiti di indennizzo, variabili in funzione del prodotto e/o dell'evento atmosferico in garanzia.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'Assicurazione è operante nell'ambito del territorio della Repubblica italiana, di Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

Hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso della durata del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento o diminuzione del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare il mancato effetto della copertura.

In caso di sinistro, causato da avversità assicurate e indennizzabili, devi darne avviso alla Società entro tre giorni specificando se intendi richiedere o meno la perizia, continuando comunque ad eseguire tutti i lavori di buona agricoltura. Se il prodotto è giunto alla fase di maturazione di raccolta senza che abbia avuto ancora luogo la perizia puoi procedere alla raccolta purché lasci i previsti regolari campioni, dandone avviso alla Società.



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio deve essere corrisposto alla Società per il tramite dell'Intermediario presso il quale hai stipulato il contratto, in un'unica soluzione e alla data contrattualmente convenuta.

Il versamento avviene tramite assegno bancario o circolare, bonifico, denaro contante nei limiti previsti dalla legge.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto ha una durata temporanea riferita ad un solo ciclo produttivo del prodotto, senza tacito rinnovo.

La garanzia decorre, per ogni singola avversità atmosferica, a partire dalla data di notifica del certificato di assicurazione ovvero dalla comunicazione a cura dell'Intermediario alla Società della sottoscrizione del certificato di assicurazione, così come segue:

- a partire dalle ore 12:00 del 3° giorno successivo per le avversità Grandine e Vento forte;
- a partire dalle ore 12:00 del 6° giorno successivo per le avversità Eccesso di pioggia, Eccesso di neve, Alluvione, Sbalzo termico, Colpo di sole;
- a partire dalle ore 12:00 del 12° giorno successivo per l'avversità Gelo/brina;
- a partire dalle ore 12:00 del 30° giorno successivo per le avversità Siccità e Vento caldo.

La garanzia cessa – per tutte le avversità - alla maturazione di raccolta e comunque non oltre le ore 12:00 del 20 novembre.

I termini di decorrenza e di cessazione della garanzia possono variare per singole specie assicurate.



Come posso disdire la polizza?

Considerata la durata temporanea del certificato di assicurazione non è previsto il diritto di recesso da parte dell'Assicurato e/o della Società tranne che per i casi previsti dalla legge.

Qualora il prodotto assicurato, non ancora giunto alla maturazione di raccolta, abbia subito danni gravissimi, puoi fare richiesta alla Società di una perizia anticipata. In questo caso la liquidazione del danno viene effettuata in via transattiva e il prodotto oggetto della transazione posto fuori rischio.